

Decreto n. 01/2023



**Tribunale Ordinario di Brescia**  
**Presidenza**

TRIBUNALE BRESCIA
02 GEN. 2022
N. 7 - U ..... PROT

*(Decreto di variazione tabellare per il settore penale a seguito delle modifiche apportate al codice di procedura penale dal Decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022)*

**Il Presidente del Tribunale**

Premesso che in data 17 ottobre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022 recante attuazione della legge n. 134 del 27 settembre 2021 di delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

Rilevato che - come è noto - la data di entrata in vigore del citato Decreto legislativo, originariamente fissata al 1° novembre 2022, è stata prorogata, con d.l. n. 162/2022, al 30 dicembre 2022;

Evidenziato che talune modifiche apportate dalla riforma al codice di procedura penale impongono, necessariamente, una variazione del documento tabellare attualmente vigente per il settore penale: segnatamente, per quel che concerne la celebrazione dell'udienza predibattimentale (introdotta dalla riforma all'art. 554-bis c.p.p.) e la celebrazione dell'udienza successiva al rintraccio degli imputati irreperibili nei confronti dei quali sia stata emessa sentenza di non doversi procedere *ex art. 420-quater c.p.p.*;

Osservato, in particolare, quanto al primo intervento normativo, che, per i casi di citazione diretta a giudizio, il legislatore ha introdotto un'udienza predibattimentale, la cui trattazione è affidata ad un giudice monocratico del settore penale, destinata ad essere la sede naturale, tra le altre cose, della definizione anticipata del giudizio mediante riti alternativi ovvero della pronuncia giudiziale, emessa sulla scorta dell'esame degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, sull'idoneità prognostica del compendio d'accusa a condurre ad una decisione di condanna (*'Il Giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna'*, cfr. art. 554-ter c.p.p. nella nuova formulazione);

Rilevato che tale previsione determina una incompatibilità tra il giudice dell'udienza predibattimentale e quello cui è affidato lo svolgimento - eventuale - del giudizio dibattimentale, sicché è necessario che i due giudici, persone fisiche, siano differenti;

Rilevato che ciò richiede, conseguentemente, una variazione dell'attuale documento tabellare (2017/2019 e 2020/2023) nella parte relativa all'organizzazione delle

udienze monocratiche mediante la previsione di criteri predeterminati di abbinamento fisso tra il magistrato chiamato a celebrare l'udienza *ex art. 554-bis c.p.p.* e quello che sarà investito della celebrazione del dibattimento (cfr. anche la Circolare emessa dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – il 20 ottobre 2022);

Ritenuto opportuno prevedere la celebrazione delle udienze predibattimentali all'interno di ciascuna delle tre sezioni dibattimentali del Tribunale, nei giorni già tabellarmente previsti, invariate le vigenti previsioni tabellari relative alla attribuzione delle materie secondo gli attuali criteri di semi-specializzazione, così da preservare l'omogeneità di materia tra i magistrati in abbinamento;

Valutata l'opportunità di adottare, quale meccanismo predeterminato teso ad evitare la predetta situazione di incompatibilità, il criterio di rotazione secondo l'ordine di anzianità decrescente, in forza del quale il giudice chiamato a celebrare l'udienza predibattimentale rinvierà il processo, per la celebrazione del giudizio dibattimentale, avanti al magistrato in organico alla sezione immediatamente meno anziano dopo di lui e lo stesso - a sua volta - tratterà le udienze dibattimentali avanti a lui rinviate dal giudice immediatamente più anziano, e così a rotazione per tutti i giudici della sezione, con la precisazione che il componente tra essi più giovane rinvierà, per il giudizio dibattimentale, avanti al magistrato più anziano della sezione;

Reputato, tuttavia, che in tale meccanismo di abbinamento non possano essere coinvolti i Presidenti della Prima e della Seconda sezione penale i quali, godendo di un significativo esonero per il settore monocratico (che si sostanzia nella trattazione di processi monocratici, sia da decreto GIP/GUP che da citazione diretta: i primi, nella misura non superiore al 50%; i secondi, *in via residuale*), si troverebbero, per ottemperare allo sgravio, a trattare un numero assai ridotto, rispetto agli altri componenti della sezione, di processi a citazione diretta, con la conseguenza che tale contrazione si rifletterebbe necessariamente in termini analoghi (anzi, presumibilmente maggiori, vista la funzione di 'filtro' dell'udienza predibattimentale) sul magistrato destinatario dei rinvii per la celebrazione del giudizio e, specularmente, richiederebbe una riduzione delle assegnazioni dei processi in capo al giudice meno anziano della sezione, che rinvia per l'udienza dibattimentale avanti al Presidente, di sezione, al fine di garantire il rispetto nei confronti di quest'ultimo dello sgravio nella misura indicata dal progetto tabellare. Resta fermo che la competenza monocratica dei Presidenti della Prima e della Seconda Sezione dibattimentale si concentrerà sui processi provenienti da udienza preliminare, così da rispettare nell'effettività la misura dello sgravio e compensare la mancata trattazione dei processi a citazione diretta; per il Presidente della Terza Sezione l'attuale esonero per il settore monocratico, fissato nella misura del 50%, sarà invece attuato mediante assegnazione dei soli processi da citazione diretta, con esclusione di quelli provenienti da udienza preliminare;

Valutato che non sussistono ragioni ostative – né sotto il profilo normativo, né sotto il profilo dell'opportunità – alla celebrazione dell'udienza predibattimentale da parte dei GOP, le cui competenze non risultano essere modificate dalla riforma in oggetto, laddove, di fatto, le 'nuove' attività destinate ad essere compiute nell'udienza predibattimentale si sovrappongono a quelle già previste per l'udienza di prima

comparizione – precisamente tutte quelle da compiersi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento –, ad eccezione del giudizio sulla ragionevole previsione di condanna (che costituisce un assoluto *novum* legislativo) rispetto al quale, tuttavia, non si ravvisano sostanziali profili di incompatibilità con i vigenti parametri normativi (e tabellari) sulle attribuzioni da destinare ai GOP, non interessati dalla riforma;

Ritenuto quindi di prevedere, anche per i GOP, il medesimo meccanismo di abbinamento, nell'ambito di ciascuna sezione dibattimentale, e fermo restando l'attuale riparto di distribuzione degli affari interno a ciascuna sezione, secondo l'ordine di anzianità decrescente in relazione alla presenza nelle rispettive sezioni;

Richiamate, quanto ai criteri di sostituzione, le attuali previsioni tabellari<sup>1</sup>;

Premesso che l'individuazione della data dell'udienza predibattimentale verrà affidata all'applicativo GIADA2, che è in corso di aggiornamento da parte della DGSIA per renderlo compatibile con la nuova disciplina, mediante introduzione dei calendari delle date di udienze predibattimentali per la Prima, per la Seconda e per la Terza Sezione dibattimentale;

Ritenuto che la diversa tipologia di processi assegnati per materia alle tre sezioni dibattimentali si rifletterà, prevedibilmente, in un diversificato impiego di tempo ed energie per la trattazione delle udienze predibattimentali – con specifico riferimento al giudizio prognostico sulla pronuncia di condanna all'esito dell'esame degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero –, sicché il numero massimo di processi destinati a ciascuna udienza predibattimentale deve essere fissato in 10 (dieci) per la Prima Sezione Penale, 10 (dieci) per la Seconda Sezione Penale e 15 (quindici) per la Terza Sezione Penale;

Rilevato che il nuovo art. 420-*quater* c.p.p. prevede, in caso di irreperibilità dell'imputato, la pronuncia di sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato;

Rilevato che, con la già menzionata sentenza, il giudice dispone che, fino allo spirare del termine prescrizione previsto dall'art. 159, ultimo comma, c.p., l'interessato sia ricercato dalla polizia giudiziaria e che, in caso di rintraccio, gli sia personalmente notificata la sentenza;

Rilevato che nel corpo della predetta sentenza, tra le altre cose, è contenuto l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza, oltre all'avviso

---

<sup>1</sup> *“[...] Il criterio generale di sostituzione per i giudici impediti, assenti, astenuti o ricusati è quello che prevede l'intervento del giudice della sezione, diverso dal Presidente, successivo per anzianità.*

*Qualora il collegio non possa essere presieduto dal Presidente di sezione e dal giudice avente maggior anzianità, perché assenti o impediti, incompatibili, astenuti, ricusati, o impegnati in altri collegi, la presidenza spetterà al magistrato più anziano nel ruolo dei magistrati componenti del collegio.*

*In caso di impedimento, assenza, incompatibilità astensione o ricusazione di uno dei componenti del collegio, il giudice più anziano sarà sostituito dal giudice più anziano del collegio successivo, mentre il giudice meno anziano sarà sostituito dal giudice meno anziano del collegio successivo.*

*La sostituzione dei GOP assenti, astenuti o ricusati avverrà secondo un criterio che tenga conto dell'ordine alfabetico dei loro cognomi, nell'ambito della sezione di appartenenza.”*

che l'udienza fissata per la prosecuzione del processo (salva l'ipotesi dell'applicazione della custodia cautelare) è fissata:

- 1) il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno;
- 2) il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno successive se è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno;

Rilevato che la sentenza *de qua* deve altresì contenere l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terrà;

Osservato che il nuovo art. 132-ter att. c.p.p. impone ai dirigenti degli uffici giudicanti di adottare «*i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di ogni anno, delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell'articolo 420-quater del codice*»;

Considerato che la nuova disciplina – applicabile sia ai processi in fase di udienza preliminare sia ai processi in fase dibattimentale – impone una variazione dell'attuale documento tabellare mediante l'introduzione di criteri predeterminati con cui individuare il giudice che dovrà celebrare l'udienza successiva al rintraccio degli irreperibili nel primo giorno non festivo di febbraio e, ove tale giorno non ricada nel periodo feriale determinato con decreto ministeriale *ex art. 90 o.g.*, nel primo giorno non festivo del mese di settembre;

Ritenuto opportuno, alla luce del limitato numero di rintracci attesi e al fine di non ingenerare confusione nelle parti in ordine all'aula in cui si svolgerà l'udienza<sup>2</sup>, che la stessa sia celebrata da un unico giudice per tutti i processi incardinati nelle tre sezioni dibattimentali e da un unico GUP per tutti i processi riaperti in fase di udienza preliminare;

Ricordato che tale udienza costituisce un mero “snodo” per la riapertura del processo, sicché il fascicolo resta assegnato per la trattazione allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere *ex art. 420-quater c.p.p.* o al suo sostituto individuato secondo i criteri tabellari, sicché il giudice chiamato a celebrare l'udienza post-rintraccio, ove non sia assegnatario del fascicolo, rinvierà il processo, per la celebrazione dell'udienza preliminare o del giudizio, avanti al collega titolare del fascicolo;

Valutata l'opportunità di prevedere un sistema di rotazione dei giudici delle sezioni dibattimentali e della Sezione GIP-GUP nella celebrazione delle udienze successive al rintraccio degli irreperibili, nella prospettiva di un'equa distribuzione dei relativi oneri;

Ritenuto, quanto alle udienze per i processi riaperti nella fase del giudizio, che la loro celebrazione debba essere assegnata, a turno, a giudici della I, della II e della III Sezione penale, individuati all'interno della rispettiva Sezione, secondo un ordine di anzianità crescente (dal meno anziano al più anziano);

---

<sup>2</sup> Esigenza sottolineata di recente con Circolare del 21.10.2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia.

Ritenuto, quanto alle udienze per i processi riaperti in udienza preliminare, che la loro celebrazione debba essere assegnata ai giudici della Sezione GIP-GUP individuati secondo l'ordine numerico crescente previsto dalle vigenti disposizioni tabellari per le assegnazioni dei nuovi procedimenti e, conseguentemente, dal ruolo n. 1 al ruolo n. 11;

Ritenuto, viceversa, che l'individuazione dei giudici chiamati a celebrare le udienze successive al rintraccio degli irreperibili cadenti in periodo feriale debba essere necessariamente demandata alla tabella feriale;

Rilevato che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha attribuito al Giudice per le indagini preliminari e al Giudice dell'udienza preliminare ulteriori competenze (ad es.: sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa *ex art. 129-bis*, comma 4, c.p.p.; accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato *ex art. 335-quater* c.p.p.; opposizione al decreto di perquisizione del P.M. *ex art. 252-bis* c.p.p., opposizione al decreto di convalida della perquisizione *ex art. 352*, comma 4-*bis*, c.p.p.), in rapporto alle quali – almeno in una prima fase – appare opportuno mantenere intatti i criteri di assegnazione degli affari previsti dal documento tabellare vigente, ferma in ogni caso la necessità di provvedere ad un costante monitoraggio dei flussi in vista di eventuali, future variazioni;

Preso atto che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2022 la legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante “*misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali*”, in vigore dal 31 dicembre 2022;

Ritenuto che per l'adozione del presente provvedimento va adottata la procedura prevista per le altre variazioni tabellari di cui all'articolo 40 della stessa circolare CSM<sup>3</sup> 23 luglio 2020;

Sentiti i Presidenti di sezione, i Magrif del settore penale e l'Ufficio Studi di questo Tribunale;

Tanto premesso,

---

<sup>3</sup> Articolo 40 (Provvedimenti urgenti di modifica della tabella riguardo all'assegnazione degli affari)

1. I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali e in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica tabellare con riguardo all'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano.

2. Tali provvedimenti sono esecutivi dal momento in cui il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo esprime unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare.

3. Il dirigente, nell'ipotesi di assunzione dell'incarico direttivo in costanza del triennio di validità delle tabelle, può procedere in via d'urgenza, con provvedimento motivato, alle variazioni tabellari ritenute assolutamente necessarie per la funzionalità dell'ufficio sulla base dell'analisi da lui effettuata. In questo caso trovano applicazione le regole di cui al comma 2.

## DECRETA

- A) Le udienze predibattimentali *ex art. 554-bis c.p.p.* sono celebrate da ciascuna delle tre sezioni dibattimentali del Tribunale, nei giorni già tabellarmente previsti, invariate le vigenti previsioni tabellari relative alla attribuzione delle materie secondo gli attuali criteri di semi-specializzazione.
- B) Il numero massimo di processi destinati a ciascuna udienza predibattimentale è fissato in 10 (dieci) per la Prima Sezione Penale, 10 (dieci) per la Seconda Sezione Penale e 15 (quindici) per la Terza Sezione Penale.
- C) L'individuazione della data dell'udienza predibattimentale verrà affidata all'applicativo GIADA2, in corso di aggiornamento da parte della DGSIA, mediante introduzione dei calendari delle date di udienze predibattimentali per la Prima, per la Seconda e per la Terza Sezione penale.
- D) I processi per i quali è prevista la celebrazione dell'udienza predibattimentale sono assegnati, all'interno di ciascuna delle tre Sezioni penali, in virtù di un criterio di rotazione secondo l'ordine di anzianità decrescente, esclusi i presidenti della Prima e della Seconda Sezione penale, criterio in forza del quale il giudice chiamato a celebrare l'udienza predibattimentale rinverrà il processo, per la celebrazione del giudizio dibattimentale, avanti al magistrato in organico alla sezione immediatamente meno anziano. Sono esclusi da tale sistema i Presidenti della Prima e della Seconda Sezione dibattimentale i quali, in ragione dello sgravio tabellarmente previsto, non saranno assegnatari di processi derivanti da citazione diretta, occupandosi unicamente della trattazione dei processi da udienza preliminare; per il Presidente della Terza Sezione l'attuale esonero per il settore monocratico, fissato nella misura del 50%, sarà invece attuato mediante assegnazione dei soli processi da citazione diretta, con esclusione di quelli provenienti da udienza preliminare.
- E) Analogo criterio di assegnazione opera per le udienze predibattimentali assegnate ai GOP, invariate le tipologie di reati attribuite alla loro cognizione, con rinvio per l'udienza dibattimentale al giudice onorario meno anziano in relazione alla presenza nelle rispettive sezioni.
- F) Le udienze successive al rintraccio degli irreperibili fissate nel primo giorno non festivo di febbraio e, salvo che detto giorno ricada nel periodo feriale determinato con decreto ministeriale *ex art. 90 o.g.*, nel primo giorno non festivo del mese di settembre sono celebrate – per i processi riaperti nella fase del giudizio – a turno da giudici della I, della II e della III Sezione penale individuati all'interno della rispettiva Sezione secondo un ordine di anzianità crescente (dal meno anziano al più anziano), e – per i processi riaperti in udienza preliminare – da giudici della Sezione GIP-GUP individuati secondo l'ordine numerico crescente previsto dalle vigenti disposizioni tabellari per le assegnazioni dei nuovi procedimenti (dal ruolo n. 1 al ruolo n. 11).
- G) Le udienze successive al rintraccio degli irreperibili fissate nel primo giorno non festivo di febbraio e nel primo giorno non festivo del mese di settembre sono celebrate – per i processi riaperti nella fase del giudizio – nell'aula 0.31 del Palazzo di Giustizia di Brescia alle ore 9.00 e – per i processi riaperti in fase di

udienza preliminare – nell’aula 0.50 del Palazzo di Giustizia di Brescia, alle ore 9.00 ss.

H) In relazione alle nuove competenze attribuite dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 al Giudice per le indagini preliminari e al Giudice dell’udienza preliminare (quali, a titolo meramente esemplificativo: sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa *ex art. 129-bis*, comma 4, c.p.p.; accertamento della tempestività dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato *ex art. 335-quater* c.p.p.; opposizione al decreto di convalida della perquisizione *ex art. 352*, comma 4-*bis*, c.p.p.), restano fermi i criteri di assegnazione degli affari previsti dal documento tabellare vigente.

### DICHIARA

la urgenza del presente decreto, esecutivo dal momento in cui il Consiglio Giudiziario esprimerà unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare.

### DISPONE

la comunicazione immediata del presente provvedimento:

- al Signor Presidente della Corte di Appello – Presidente del Consiglio Giudiziario, sede;
- al Signor Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
- ai Signori presidenti, magistrati coordinatori di sezione e giudici, togati e onorari, assegnati a questo Tribunale e agli Uffici del Giudice di Pace di Brescia e di Chiari;
- al Signor Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia;
- ai Direttori delle Cancellerie del settore penale, sede, per le disposizioni di servizio di propria competenza a supporto della giurisdizione;

Brescia, 2 gennaio 2023

Il Presidente del Tribunale  
Vittorio Masia

